

CAMERA DEI DEPUTATI N. 713

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato OTTOBRE

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e altre disposizioni in materia ambientale

Presentata il 10 aprile 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge reca disposizioni in materia ambientale, volte in prevalenza a novellare il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (codice ambientale).

La presente proposta di legge riproduce integralmente l’atto Senato 3162-B trasmesso dalla Camera dei deputati il 21 dicembre 2012 e non più esaminato a causa della fine della legislatura.

Essa si compone di 33 articoli dei quali si riporta sinteticamente il contenuto.

L’articolo 1 prolunga da quattro a sei anni la durata dell’autorizzazione agli scarichi prevista dall’articolo 124, comma 8, del codice ambientale ad esclusione degli scarichi contenenti sostanze pericolose per i quali è precisato che la validità dell’autorizzazione è pari a quattro anni.

L’articolo 2 introduce l’obbligo, per i soggetti detentori che conferiscono rifiuti per il trattamento, di garantire che il prezzo riconosciuto per il conferimento al riciclo sia superiore a quello riconosciuto per il conferimento al recupero energetico, prevedendo, nel caso in cui le dinamiche di mercato producano esiti diversi, sanzioni pecuniarie in caso di violazione di tale obbligo. Le modalità di attuazione di tali disposizioni dovranno essere definite con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

L’articolo 3 reca disposizioni volte a modificare il codice ambientale in materia di gestione dei rifiuti. Tra le novità si segnala la soppressione della definizione di « digestato da non rifiuto ». Il medesimo

articolo include, inoltre, tra le competenze spettanti allo Stato in materia di rifiuti ai sensi dell'articolo 195 del codice, anche quella di adottare direttive per la definizione e l'aggiornamento dei capitolati speciali d'appalto per le opere pubbliche, in modo da privilegiare l'impiego di materiali aggregati artificiali derivanti da processi siderurgici rispondenti alla normativa tecnica di settore, nonché di prodotti ottenuti dal riciclaggio di pneumatici fuori uso, rispondenti agli *standard* e alle norme tecniche di settore, nonché degli aggregati ottenuti dal riciclaggio di rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione.

L'articolo 4 è volto ad escludere, dall'applicazione della disciplina sui rifiuti di cui all'parte quarta del codice ambientale, il materiale derivante dalla potatura degli alberi, anche proveniente dalle attività di manutenzione delle aree verdi urbane.

L'articolo 5 reca modifiche al codice ambientale in materia di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati, mentre l'articolo 6, volto a modificare l'articolo 202 del codice in materia di organizzazione territoriale e di affidamento della gestione dei rifiuti.

L'articolo 7 consente alle associazioni di volontariato senza fine di lucro di effettuare raccolte di tutti i prodotti e i materiali, nonché indumenti ceduti da privati per destinarli al riutilizzo.

L'articolo 8 introduce l'articolo 213-*bis* del codice ambientale volto ad escludere le attività di trattamento tramite compostaggio aerobico o digestione anaerobica dei rifiuti urbani organici biodegradabili dal regime delle autorizzazioni previste per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti alle condizioni previste dalla norma.

L'articolo 9 specifica che il contributo ambientale per la gestione di pneumatici fuori uso di cui al comma 2 dell'articolo 228 del codice ambientale costituisce parte integrante del corrispettivo di vendita, è assoggettato ad IVA, deve essere riportato in modo chiaro e distinto in ciascuna fattura nell'importo vigente alla data della cessione del prodotto.

L'articolo 10 modifica l'articolo 242, comma 9 del codice ambientale, allo scopo di includere le strutture interrato tra le opere che possono essere oggetto di interventi straordinari e ordinari di manutenzione e di messa in sicurezza e consentire interventi di adeguamento degli impianti e quelli nell'ambito dell'autorizzazione integrata ambientale e dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera purché non compromettano la possibilità di effettuare o completare gli interventi di bonifica.

L'articolo 11 esclude talune tipologie di impianti di essiccazione agricola dal novero degli impianti assoggettati all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera prevista dal codice ambientale.

L'articolo 12 reca, per i materiali di scavo provenienti dalle miniere dismesse, o comunque esaurite, collocate all'interno dei siti di interesse nazionale (SIN), la possibilità del loro utilizzo nell'ambito delle medesime aree minerarie per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali. Il decreto attuativo di cui all'articolo 49 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012 (si tratta del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo) non si applica alle fattispecie disciplinate dall'articolo 109, comma 2, del codice, che riguardano l'autorizzazione all'immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi.

L'articolo 13, relativo ai residui di coltivazione e di lavorazione della pietra e del marmo, reca una disciplina dettagliata finalizzata principalmente ad individuare le condizioni alle quali tali residui e i fanghi di lavorazione sono configurabili come sottoprodotti e quando invece sono assoggettati alla normativa sui rifiuti.

L'articolo 14 novella l'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, della legge n. 214 del

2011, istitutivo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), integrando il disposto dei commi 2 e 32, al fine di consentire al soggetto attivo di affidare, anche disgiuntamente, le fasi di gestione, accertamento e riscossione dell'obbligazione tributaria, compresa la maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, ai soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, nonché al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. È stata inoltre introdotta una disposizione volta a chiarire che il presupposto impositivo, contemplato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge n. 549 del 1995, del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, è il deposito in discarica non di tutti i rifiuti solidi, ma solo di quelli solidi urbani.

L'articolo 15 tratta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e prevede, tra le altre cose, ad integrare la definizione di « trattamento » di RAEE al fine di garantire il rispetto, nelle operazioni di trattamento, delle condizioni, delle modalità e delle prescrizioni stabilite, in conformità alle migliori tecniche disponibili, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

L'articolo 16 dispone che in tutti i casi in cui possono essere imposte, dalle autorità competenti e nei modi consentiti dalla normativa vigente, misure di compensazione e riequilibrio ambientale in relazione alla realizzazione di attività, opere, impianti o interventi, esse non possono avere carattere esclusivamente monetario. È stato inoltre limitato il campo applicativo escludendo le misure di riequilibrio territoriale.

All'articolo 17, relativo alla riassegnazione di fondi funzionali all'attuazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di politiche ambientali – ai fini della pubblicazione nel sito *web* del Ministero dell'andamento dei flussi di riassegnazione – è stato aggiunto un inciso che chiarisce che tale disposizione è inerente ai fondi che soggetti privati e pubblici sono tenuti a ver-

sare in attuazione delle normative di settore.

L'articolo 18 reca norme in tema di determinazione delle tariffe dei servizi idrici e di recupero dei costi ambientali ai soli fini dell'esercizio delle funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Sono stabilite le modalità del recupero dei costi ambientali, determinate dall'Autorità in conformità alla disciplina nazionale e dell'Unione europea.

All'articolo 19 sono state introdotte novelle alla legge n. 394 del 1991 (legge quadro sulle aree protette) che incidono sulla disciplina degli enti parco nazionali che, secondo quanto recita la norma, sono volte, tra l'altro, a superare le criticità derivanti dalla difficoltà di assicurare il funzionamento dei loro organi collegiali in ragione dell'ampio numero di soggetti aventi titolo alla designazione dei relativi componenti. In particolare, vengono dettate disposizioni che: modificano le modalità di nomina del direttore dell'ente parco; incidono sull'esplicazione delle funzioni di vigilanza, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sugli enti parco e sugli enti gestori delle aree protette; prevedono la ricostituzione (entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge) dei Consigli direttivi dell'ente parco già scaduti (secondo le modalità indicate dalla medesima norma); stabiliscono la gratuità della partecipazione agli organi collegiali del Parco.

L'articolo 20 è volto a promuovere il recupero e il riciclaggio dei materassi dismessi.

L'articolo 21 novella parzialmente gli articoli 14 e 23 del decreto-legge n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2012 (disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo), recanti rispettivamente alcune misure di semplificazione dei controlli sulle imprese e l'introduzione di un'autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie imprese.

L'articolo 22, relativo ai controlli in materia di inquinamento elettromagnetico

previsti dalla legge n. 36 del 2001 (legge quadro sull'elettrosmog), nella sua riforma non stravolge il contenuto della norma, che rimane finalizzata ad addebitare le relative spese ai soggetti installatori (sia quelli che chiedono l'autorizzazione all'installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici, sia quelli che presentano la segnalazione certificata di inizio attività-SCIA per l'installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive) e a prevedere che il relativo tariffario a livello nazionale sia emanato con decreto interministeriale. È stato inoltre previsto che, nelle more dell'emanazione del citato decreto, le tariffe da applicare non siano quelle regionali, ma corrispondano a una tariffa fissa di 250 euro.

L'articolo 23 detta una serie di novelle all'articolo 3 del decreto-legge n. 2 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 28 del 2012, relativo alle matrici materiali di riporto.

Il nuovo comma 1 è finalizzato, alla lettera *a*), a ridefinire con maggiore precisione tali matrici (specificando che sono tali quelle « costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri ») svincolando la definizione normativa dal riferimento al decreto attuativo della nuova disciplina sulle terre e rocce da scavo (citato regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 161 del 2012).

La lettera *b*) sostituisce le disposizioni recate dai commi 2 e 3 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 2 del 2012, volte a consentire, nelle more dell'emanazione del decreto attuativo dell'articolo 49 del decreto-legge n. 1 del 2012 (vale a dire il citato regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare), l'utilizzo di tali matrici come sottoprodotti, con due nuovi commi che impongono di sottoporre le matrici materiali di riporto ad un *test* di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998. Si specifica che tale previsione è volta ad applicare l'articolo 185, comma 1, lettere *b*) e *c*), del codice ambientale, concernenti rispettivamente, l'esclusione dall'applicazione della normativa sui rifiuti per il terreno *in situ* e del suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione. Si prevede, inoltre, che in caso di non conformità al *test* di cessione le matrici materiali di riporto siano rimosse, rese conformi o sottoposte a messa in sicurezza permanente.

L'articolo 24 riscrive, integrandole, le disposizioni in materia di rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie recate dal comma 5 dell'articolo 230 del codice ambientale. Una prima modifica, rispetto al testo vigente, riguarda il campo di applicazione della norma che viene ampliato al fine di ricomprendere anche i rifiuti provenienti da fosse settiche e manufatti analoghi solo se integrati nelle reti fognarie. Viene inoltre introdotto un documento che deve accompagnare la raccolta e il trasporto di tali rifiuti (è prescritto un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta) e il cui modello è emanato con decreto ministeriale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione. Nelle more dell'emanazione di tale decreto è utilizzato, con le medesime modalità, il vigente sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). Viene inoltre introdotto l'obbligo, per i soggetti che svolgono l'attività di pulizia manutentiva, di iscrizione non solo all'albo dei gestori ambientali (già prevista dal testo vigente), ma anche all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

L'articolo 25 tratta della pubblicazione dei provvedimenti di valutazione dell'impatto ambientale, modificando l'articolo 27 del codice ambientale.

L'articolo 26 reca una serie di modifiche alla disciplina delle operazioni di bonifica e di messa in sicurezza contenuta negli arti-

coli da 239 a 253 costituenti il titolo V della parte IV del codice ambientale.

La lettera *a*) novella l'articolo 239 del codice, al fine di chiarire che tutti gli interventi disciplinati dal citato titolo V hanno l'obiettivo di tutelare la salute (prevenire, eliminare e ridurre i rischi sanitari derivanti dalla contaminazione); resta ferma la riparazione del danno ambientale nell'ambito della normativa recata dalla parte VI del codice.

La lettera *b*) modifica la definizione di « messa in sicurezza operativa » escludendo gli interventi con destinazione urbanistica ad uso residenziale, verde pubblico, agricolo e terziario.

La lettera *c*) modifica la definizione di « messa in sicurezza permanente » al fine di considerare anche la presenza di rifiuti stoccati. Nel caso in cui la fonte inquinante sia costituita da rifiuti viene introdotta una norma che prevede che si applichino le norme e le garanzie previste dalla normativa per il controllo e la gestione delle discariche dopo la chiusura.

La lettera *d*) reca una serie di modifiche all'articolo 242 che disciplina le procedure operative ed amministrative della bonifica dei siti contaminati. In particolare, viene introdotto il comma *7-bis* che, al fine di velocizzare l'*iter* procedurale, consente all'interessato di presentare l'analisi di rischio e i progetti (di messa in sicurezza operativa, di messa in sicurezza permanente e di bonifica) contestualmente ai risultati della caratterizzazione effettuata sul sito e in coerenza con la stessa.

Viene altresì soppresso il terzo periodo del comma 9, che consente (previa autorizzazione) l'effettuazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche, purché non compromettano la possibilità di effettuare o completare gli interventi di bonifica, e che è stato introdotto dall'articolo 40, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011. Tale soppressione si accompagna però all'introduzione di una disposizione più generale, contenuta nel nuovo comma *13-bis*, secondo cui nei siti contaminati, in attesa degli interventi di bonifica e di riparazione

del danno ambientale, possono essere effettuati (previa comunicazione all'autorità titolare del procedimento di bonifica) tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di infrastrutturazione primaria e secondaria, nonché quelli richiesti dalla necessità di adeguamento a norme di sicurezza, e più in generale tutti gli altri interventi di gestione degli impianti e del sito funzionali e utili all'operatività degli impianti produttivi ed allo sviluppo della produzione.

La lettera *e*) inserisce l'articolo *242-bis* che introduce una procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza, in base alla quale l'operatore interessato a effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo può, di sua iniziativa, presentare all'amministrazione competente il progetto completo degli interventi programmati allegandovi la documentazione tecnica dalla quale risulti la non interferenza del progetto di riutilizzo dell'area con gli eventuali interventi di bonifica della falda (comma 1).

L'amministrazione provvede, acquisendo in sede di conferenza dei servizi i pareri, i nulla osta e le autorizzazioni delle amministrazioni competenti, entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza. Trascorso tale termine, in mancanza di rigetto motivato l'operatore può avviare le operazioni di bonifica (comma 2).

Alla ultimazione degli interventi, l'operatore esegue a sua cura e spese un piano di caratterizzazione, dopo di che l'agenzia regionale per l'ambiente (ARPA) procede alla validazione dei dati della caratterizzazione entro sessanta giorni dalla ricezione degli stessi, al fine di valutare la riduzione della contaminazione del suolo alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) e l'eliminazione dell'eventuale rischio sanitario derivante da acque di falda contaminate (comma 3). Lo stesso comma disciplina sia il caso di rispetto che quello di non conformità agli obiettivi di bonifica.

Le disposizioni recate dall'articolo *242-bis* si applicano anche agli interventi di messa in sicurezza operativa, fermo il potere dell'ARPA e delle amministrazioni

territorialmente competenti di richiedere, in ogni tempo, misure integrative, l'implementazione delle attività di monitoraggio, e gli ulteriori interventi di messa in sicurezza operativa che dovessero risultare necessari con riferimento ai rischi derivanti dalla contaminazione del suolo e delle acque (comma 4).

L'articolo 27 semplifica l'utilizzo delle terre e rocce da scavo prodotte da piccoli cantieri, precisando le condizioni alle quali queste terre possono essere considerate come sottoprodotti in deroga a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 161 del 2012 relativo alla nuova disciplina sulle terre e rocce da scavo (comma 1). La stessa norma prevede che il rispetto delle citate condizioni possa essere autocertificato dal produttore (comma 2).

Il comma 3 impone al produttore di confermare all'autorità territorialmente competente che le terre e rocce da scavo sono state completamente utilizzate secondo le previsioni iniziali, mentre ai sensi del comma 4 l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto.

L'articolo 28 reca disposizioni di semplificazione in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Tale articolo, infatti, inserisce il comma 8-*bis* all'articolo 104 ed il comma 5-*bis* all'articolo 109 del codice ambientale al fine di evitare che per una stessa opera vengano avviati due diversi procedimenti: la VIA ed il procedimento di autorizzazione previsto negli articoli 104, commi 5 e 7, e 109, commi 2 e 5. I commi aggiuntivi introdotti dall'articolo in esame dispongono, infatti, che le autorizzazioni contemplate dai citati commi degli articoli 104 e 109 sono istruite e rilasciate dall'autorità competente per il provvedimento che conclude il procedimento di VIA.

Si ricorda che l'articolo 104, ai commi 5 e 7, disciplina l'autorizzazione allo scarico delle acque diretto in mare da parte delle piattaforme per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare. L'articolo 109 contempla invece le seguenti ipotesi autorizzative: al comma 2 per l'immersione in mare di materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi; al comma 5 per la movimentazione dei fondali marini derivante dall'attività di posa in mare di cavi e condotte.

L'articolo 29 reca disposizioni finalizzate ad accelerare e semplificare il procedimento di autorizzazione integrata ambientale (AIA).

La lettera *a*) del comma 1, con una novella all'articolo 7, comma 5, del codice ambientale, sopprime l'obbligo di prevedere che vengano sentiti taluni Ministeri in relazione al rilascio dell'AIA che rimane, pertanto, di competenza esclusiva del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Nella formulazione vigente, introdotta nel codice ambientale dal decreto legislativo n. 128 del 2010, si dispone che al rilascio dell'AIA provveda il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sentiti i Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali.

La lettera *b*) reca alcune modifiche all'articolo 29-*ter* relativo alla domanda di AIA.

La prima modifica riguarda il comma 1 ed è volta a precisare il contenuto della domanda da presentare per il rilascio dell'AIA, aggiungendovi un'ulteriore informazione quale l'elenco delle autorizzazioni ambientali in concreto necessarie per l'attivazione dell'impianto [lettera *l-bis*]).

La seconda modifica, con la sostituzione del comma 4, introduce disposizioni più articolate in merito alla verifica della completezza e conformità della domanda di AIA e della documentazione allegata.

Per la verifica delle domande relative ad impianti di competenza statale viene fatto un rinvio al formato e alle modalità

stabilite con il decreto emanato ai sensi del comma 2 dell'articolo 29-*duodecies*.

Per la verifica di conformità delle domande di AIA di competenza regionale si prevede, invece, l'adozione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che stabilirà il formato unificato per la presentazione all'autorità competente delle domande di AIA.

Ai sensi dell'articolo 7, commi 4-*bis* e 4-*ter*, del codice ambientale, come introdotti dal decreto legislativo n. 128 del 2010, sono sottoposti ad AIA statale i progetti relativi alle attività di cui all'allegato XII (che elenca le categorie di impianti relativi alle attività industriali di cui allegato 8 soggetti ad AIA statale) e loro modifiche sostanziali, mentre ad AIA regionale i progetti di cui all'allegato VIII che non risultano ricompresi anche nell'allegato XII al codice e loro modifiche sostanziali.

Vengono quindi inseriti due nuovi commi 4-*bis* e 4-*ter* al medesimo articolo 29-*ter*.

Qualora si tratti di impianti di competenza statale, il nuovo comma 4-*bis* prevede che le verifiche sulla completezza e conformità della domanda vengano effettuate dalla Commissione istruttoria per l'AIA-IPPC, che può avvalersi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), il quale vi provvede con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il nuovo comma 4-*ter* dispone che tutti i termini previsti dalla legge o definiti dall'autorità competente nell'ambito dei procedimenti per il rilascio o il diniego dell'AIA siano da considerarsi in ogni caso perentori. Tra essi anche i termini stabiliti dal decreto con il quale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare disciplina lo svolgimento del procedimento di competenza

della Commissione istruttoria per l'AIA-IPPC, di cui all'articolo 8-*bis* del codice.

La lettera *c*) introduce due modifiche all'articolo 29-*quater* relativo alla procedura per il rilascio dell'AIA.

La prima modifica, con la sostituzione del primo periodo del comma 3, introduce una disposizione che prevede che l'autorità competente comunichi al gestore, oltre alla data di avvio del procedimento (già prevista dal testo vigente), anche quella relativa alla conclusione dello stesso.

La seconda modifica integra le disposizioni del comma 11 – relative alla sostituzione, da parte dell'AIA, di tutte le autorizzazioni riportate nell'allegato IX alla parte II del codice ambientale – prevedendo che l'AIA sostituisca anche tutti gli atti di assenso comunque denominati di competenza delle amministrazioni partecipanti alla conferenza dei servizi, elencati dal proponente ai sensi dell'articolo 29-*ter*, comma 1, lettera *h*). Viene inoltre stabilito che la durata delle singole autorizzazioni ambientali sostituite dall'AIA sia la medesima dell'AIA come stabilita all'articolo 29-*octies*, comma 1, ovvero pari a cinque anni.

L'articolo 30 prevede la soppressione dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti (ONR) istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dall'articolo 206-*bis* del codice. Le funzioni svolte dall'ONR sono attribuite al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Sarà lo stesso Ministero ad avvalersi, in luogo dell'ONR, della collaborazione della segreteria tecnica costituita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 206-*bis*, con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

In proposito l'articolo in esame prevede che tale decreto ministeriale venga adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, anche al fine di definire le necessarie modalità organizzative e di funzionamento.

L'articolo 31 novella il comma 186-*bis* dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009 che ha previsto la soppressione delle auto-

rità d'ambito territoriale (AATO) contemplate dagli articoli 148 e 201 del codice per, rispettivamente, il servizio idrico ed il servizio di gestione dei rifiuti. Tale soppressione, per effetto di successive proroghe (recate, da ultimo, dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012), decorre dal 1° gennaio 2013. Lo stesso comma ha demandato alle regioni l'attribuzione – con legge e nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza – delle funzioni già esercitate dalle citate Autorità.

L'articolo in esame integra il disposto della disposizione citata prevedendo che le regioni possano prevedere strumenti e modalità volte a facilitare l'accesso al

finanziamento da parte dei gestori del servizio.

L'articolo 32 inserisce il comma *2-bis* all'articolo 151 del codice ambientale che disciplina i rapporti tra autorità d'ambito e soggetti gestori del servizio idrico integrato.

Il nuovo comma *2-bis* prevede che l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas definisca, con propria deliberazione, i criteri e le modalità per il riconoscimento di investimenti realizzati dal gestore uscente.

Infine, l'articolo 33 prevede che le disposizioni della legge siano applicabili previo esperimento della procedura di informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Modifica all'articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di scarichi idrici).

1. All'articolo 124, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Con esclusione degli scarichi contenenti sostanze pericolose, la cui validità è di quattro anni, l'autorizzazione è valida per sei anni dal momento del rilascio ».

ART. 2.

(Modifica all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di criteri di priorità nel trattamento dei rifiuti).

1. All'articolo 179, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « A tal fine i soggetti detentori che conferiscono rifiuti per il trattamento sono tenuti a intervenire per assicurare, nel caso in cui la dinamica dei prezzi di mercato produca esiti diversi, che il prezzo riconosciuto per il conferimento al riciclo sia, per la medesima tipologia di rifiuti, superiore a quello riconosciuto per il conferimento al recupero energetico. La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione pecuniaria di 200 euro per ogni tonnellata di rifiuti. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono determinate le modalità di attuazione di quanto previsto al presente comma ».

ART. 3.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di gestione dei rifiuti).

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 182-ter, comma 2, alienea, dopo le parole: « e gli ATO, » sono inserite le seguenti: « ovvero le autorità competenti, individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, »;

b) all'articolo 183, comma 1:

1) alla lettera d), dopo le parole: « in modo differenziato » sono aggiunte le seguenti: « , nonché rifiuti originati da imballaggi compostabili, con certificazione UNI EN 13432:2002 »;

2) alla lettera e), dopo la parola: « domestiche » sono inserite le seguenti: « e non domestiche »;

3) alla lettera ee), dopo le parole: « che rispetti » è inserita la seguente: « esclusivamente »;

c) all'articolo 195:

1) al comma 1, dopo la lettera s) è inserita la seguente:

« s-bis) l'adozione delle direttive per la definizione e l'aggiornamento dei capitolati speciali d'appalto per le opere pubbliche, in modo da privilegiare l'impiego di materiali aggregati artificiali derivanti da processi siderurgici rispondenti alla normativa tecnica di settore e di prodotti ottenuti dal riciclaggio di pneumatici fuori uso, rispondenti agli *standard* e alle norme tecniche di settore, nonché degli aggregati ottenuti dal riciclaggio di rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione che soddisfano i criteri di cui all'articolo 184-ter del presente decreto e aventi marcatura CE ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011. Dette direttive sono adottate entro il 31 dicembre 2013 con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 »;

2) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« *4-bis*. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 2, lettera *c*), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare le disposizioni regolamentari e tecniche che restano in vigore fino alla data di entrata in vigore dei citati decreti. Fino alla medesima data sono fatti salvi gli effetti delle disposizioni regolamentari e tecniche e dei relativi adeguamenti già adottati dalle regioni e dalle province autonome »;

d) all'articolo 206, comma 1:

1) alla lettera *i*), le parole: « dei rifiuti urbani » sono soppresse;

2) dopo la lettera *i*) è inserita la seguente:

« *i-bis*) l'impiego, da parte degli enti pubblici, delle società a prevalente capitale pubblico e di soggetti privati, dei materiali e prodotti provenienti dal recupero dei rifiuti, sia nella realizzazione di opere infrastrutturali che nell'ambito dell'acquisto di beni, dando priorità ai materiali e prodotti ottenuti dal riciclaggio di pneumatici fuori uso di cui all'articolo 228, e dei rifiuti non pericolosi da attività di costruzione e demolizione di cui all'articolo 181, comma 1, lettera *b*), che risultino conformi agli *standard* e alle normative di settore, ove esistenti, nonché dal trattamento delle tipologie di rifiuti elettrici ed elettronici, di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e dei rifiuti di imballaggi che presentino particolari difficoltà di riciclo, al fine di facilitare il raggiungimento degli obiettivi di raccolta o recupero e riciclaggio per tali tipologie di rifiuti previsti, rispettivamente, dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2011, n. 82, nonché dall'articolo 181, comma 1, lettera *b*), e dall'allegato E alla parte quarta del presente decreto. Gli accordi e i contratti di

programma di cui alla presente lettera, ove necessario e fattibile da un punto di vista tecnico ed economico, possono prevedere percentuali minime di impiego di materiali e prodotti recuperati rispetto al fabbisogno totale di spesa ».

2. Le riduzioni di cui all'articolo 194, comma 4, lettera *a*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, trovano immediata applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

(Modifica all'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature).

1. All'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera *f*) è sostituita dalla seguente:

« *f*) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera *b*), la paglia, gli sfalci e le potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura e nella selvicoltura; il materiale derivante dalla potatura degli alberi, anche proveniente dalle attività di manutenzione delle aree verdi urbane, sempreché soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 184-*bis*, se utilizzato per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana ».

ART. 5.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati).

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« *2-bis*. Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di

rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo e dell'allegato G alla parte quarta del presente decreto, nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime ».

2. Il comma 2 dell'articolo 216-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

« 2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma 1, fatti salvi i requisiti di cui al medesimo articolo 187, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, il deposito temporaneo e le fasi successive della gestione degli oli usati sono realizzati, anche miscelando gli stessi, in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 179, comma 1, a processi di trattamento diversi fra loro. È fatto comunque divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze ».

ART. 6.

(Modifiche all'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti).

1. All'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « con particolare riferimento ai seguenti: *a)* separazione alla fonte e organizzazione della raccolta differenziata domiciliare; *b)* diffusione del compostaggio domestico; *c)* promozione di riciclaggio, recupero e selezione dei materiali; *d)* sperimentazione di modalità di riparazione, riuso e decostruzione dei materiali di scarto; *e)* sperimentazione di forme di tariffazione puntuale sulla base della produzione effettiva di rifiuti non riciclabili »;

b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al fine di perseguire in via prioritaria la riduzione della produzione dei rifiuti, nelle valutazioni si tiene conto delle capacità e competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti e riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti »;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali o delle loro forme associate già esistenti al momento dell'assegnazione del servizio possono essere conferiti anche a titolo oneroso ai soggetti affidatari del medesimo servizio ».

ART. 7.

(Modifica all'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di misure per incrementare la raccolta differenziata).

1. All'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Le associazioni di volontariato senza fine di lucro possono effettuare raccolte di prodotti o materiali, nonché di indumenti ceduti da privati, per destinarli al riutilizzo, previa convenzione a titolo non oneroso con i comuni, fatto salvo l'obbligo del conferimento dei materiali residui ad operatori autorizzati, ai fini del successivo recupero o smaltimento dei medesimi. Tali materiali residui rientrano nelle percentuali della raccolta differenziata di cui al comma 1 ».

ART. 8.

(Introduzione dell'articolo 213-bis nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

1. Nel capo IV del titolo I della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152, dopo l'articolo 213 è aggiunto il seguente:

« ART. 213-bis. – (*Trattamento di rifiuti tramite compostaggio aerobico e digestione anaerobica*). – 1. Non è soggetto al regime autorizzativo di cui agli articoli 208 e seguenti il trattamento tramite compostaggio aerobico o digestione anaerobica dei rifiuti urbani organici biodegradabili quando sono rispettate le seguenti condizioni:

a) i rifiuti oggetto del trattamento sono costituiti da rifiuti biodegradabili di cucine e mense e da rifiuti dei mercati (codici 200108 e 200302 di cui all'allegato D alla parte quarta del presente decreto) e da rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (codice 200201 di cui all'allegato D alla parte quarta del presente decreto);

b) la quantità totale non eccede 80 tonnellate annue e il trattamento è eseguito nel territorio compreso entro i confini amministrativi del comune o di comuni confinanti, che abbiano stipulato una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio, e il prodotto ottenuto in conformità all'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, è utilizzato sul medesimo territorio;

c) i rifiuti non sono stoccati prima del trattamento per oltre settantadue ore nel caso dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense e dei rifiuti dei mercati (codici 200108 e 200302) e per oltre sette giorni nel caso dei rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (codice 200201);

d) gli impianti sono gestiti sotto la responsabilità di un professionista abilitato secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. La realizzazione e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1 sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge

7 agosto 1990, n. 241, nonché del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e all'osservanza delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ».

ART. 9.

(Modifica all'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di contributo per la gestione di pneumatici fuori uso).

1. All'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Detto contributo è parte integrante del corrispettivo di vendita, è assoggettato ad IVA ed è riportato in modo chiaro e distinto in ciascuna fattura nell'importo vigente alla data della rispettiva cessione ».

ART. 10.

(Modifiche all'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di manutenzione e interventi di adeguamento).

1. All'articolo 242, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'ultimo periodo, le parole: « di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche » sono sostituite dalle seguenti: « di messa in sicurezza degli impianti, delle reti tecnologiche e delle strutture interrato »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Alle medesime condizioni sono altresì consentiti, anche laddove ricadano in aree da bonificare, gli interventi di adeguamento degli impianti alla normativa vigente e quelli autorizzati o prescritti

nell'ambito dei procedimenti di cui agli articoli 29-*bis* e seguenti e 269 e seguenti ».

ART. 11.

(*Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di essiccatoi agricoli*).

1. All'allegato IV alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte I, punto 1, dopo la lettera v) è inserita la seguente:

« *v-bis*) Impianti stagionali di essiccazione di prodotti agricoli in dotazione alle imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, che non lavorano più di novanta giorni l'anno e di potenza installata non superiore a 450.000 chilocalorie/ora per corpo essiccante »;

b) alla parte II, punto 1, dopo la lettera v) è inserita la seguente:

« *v-bis*) Impianti di essiccazione di cereali, erba medica e semi non ricompresi nella parte I del presente allegato ».

ART. 12.

(*Utilizzo di terre e rocce da scavo*).

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, i materiali di scavo provenienti dalle miniere dismesse, o comunque esaurite, collocate all'interno dei siti di interesse nazionale, possono essere utilizzati nell'ambito delle medesime aree minerarie per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali, a condizione che la caratterizzazione di tali materiali, tenuto conto del valore di fondo naturale, abbia accertato concentrazioni degli inquinanti che si collocano al di sotto dei valori di cui all'allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in

funzione della destinazione d'uso e qualora risultino conformi al *test* di cessione da compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni.

2. Le aree sulle quali insistono i materiali di cui al comma 1, ricorrendo le medesime condizioni ivi previste per i suoli e per le acque sotterranee, sono restituite agli usi legittimi. Ai fini di tale restituzione, il soggetto interessato comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i risultati della caratterizzazione, validati dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, che si avvale anche delle banche dati di enti o istituti pubblici.

3. Il decreto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, non si applica alle ipotesi disciplinate dall'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 13.

(Residui di coltivazione e di lavorazione della pietra e del marmo).

1. In applicazione dell'articolo 184-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, i residui prodotti come parte integrante di un processo di estrazione e di lavorazione di marmi e lapidei costituiscono un sottoprodotto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera *qq*), del medesimo decreto legislativo, se il produttore dimostra che ricorrono i seguenti requisiti:

a) è certo che i residui saranno ulteriormente utilizzati nel medesimo o in un successivo ciclo produttivo;

b) l'ulteriore utilizzo dei residui è diretto e non determina rischi per la salute né rischi di inquinamento e danno

per le risorse naturali protette e non ha impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana;

c) i residui non sono sottoposti ad alcun trattamento ai fini della lettera b) diverso dalla normale pratica industriale;

d) i residui sono conformi al *test* di cessione da compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni.

2. I residui di cui al comma 1 sono in ogni caso assoggettati al regime dei rifiuti, qualora il processo di estrazione e di lavorazione di marmi e lapidei dal quale sono prodotti utilizzi sostanze potenzialmente inquinanti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, resine, collanti, prodotti chimici in genere.

3. I fanghi di segazione e lavorazione di marmi e lapidei e i fanghi di lavaggio di aggregati inerti costituiscono un sottoprodotto se il produttore dimostra che ricorrono i requisiti di cui al comma 1 e tali residui:

a) non contengano acrilamide e poliacrilamide;

b) sia accertata la loro compatibilità ambientale, tenendo conto dei valori di fondo naturale, verificando, con analisi eseguite ogni 1.000 metri cubi di produzione o al variare del processo di lavorazione o dei prodotti lavorati e comunque almeno una volta all'anno da laboratori accreditati da Accredia per gli specifici parametri, che non siano superati i limiti della colonna B della tabella 1 dell'allegato V al titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, per i parametri potenzialmente presenti, in riferimento al ciclo produttivo, selezionati tra le sostanze della tabella 4.1, allegato 4, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161;

c) sia eseguito ogni 1.000 metri cubi di produzione e, comunque, almeno una volta all'anno da laboratori accreditati da Accredia per gli specifici parametri e risultati conforme al *test* di cessione da compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni.

4. I residui di cui ai commi 1 e 3 possono essere utilizzati, anche nell'ambito delle aree di estrazione e delle relative aree di lavorazione, in sostituzione dei materiali di cava per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati nonché per interventi di recupero ambientale sempre che il loro utilizzo sia previsto e ritenuto idoneo da parte del tecnico progettista abilitato.

5. I residui di cui ai commi 1 e 3 possono essere utilizzati in relazione alla produzione di aggregati per l'edilizia e le costruzioni in generale nonché in tutti i processi produttivi che permettano l'utilizzo dei materiali medesimi in sostituzione di materiale di cava.

6. L'idoneità allo specifico utilizzo deve essere verificata in riferimento alla legislazione vigente, con particolare riferimento alla direttiva CEE 89/106 del Consiglio, del 21 dicembre 1988. Tale idoneità può comunque derivare da processi riconducibili alla normale pratica industriale, secondo i criteri dell'allegato 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, e successive modificazioni.

7. Il produttore, in caso di utilizzo dei residui di cui al comma 1, è tenuto ad autocertificare che i suddetti provengano da siti autorizzati all'attività estrattiva o da siti destinati esclusivamente alla lavorazione di marmi e lapidei e, comunque, non da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

ART. 14.

(Ulteriori disposizioni in materia di rifiuti).

1. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il soggetto attivo può affidare, anche disgiuntamente, le fasi di gestione, accertamento e riscossione, nel rispetto del disposto di cui al comma 35, dell'obbligazione tributaria, compresa la maggiorazione di cui al comma 13, ai soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, alle autorità competenti di cui al comma 23, nonché al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani ».

2. Al comma 29 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: « servizio pubblico » sono inserite le seguenti: « o che hanno realizzato sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio finalizzati ad attuare un modello di tariffa effettivamente commisurata al servizio reso ».

3. All'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e possono affidare, anche disgiuntamente, le fasi di gestione, riscossione e accertamento della maggiorazione di cui al comma 13 ai soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani ».

4. All'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Per i rifiuti solidi urbani non si applicano i limiti massimi indicati al primo periodo del presente comma ».

5. All'articolo 9-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

dicembre 2008, n. 210, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

« *a*) per ciascuna tipologia di rifiuto, fino alla data di entrata in vigore del rispettivo decreto di cui all'articolo 184-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i criteri di cui al medesimo articolo 184-*ter*, comma 1, possono essere stabiliti, nel rispetto delle condizioni di cui al citato comma 1, tramite autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208 e 209 oppure ai sensi del titolo III-*bis* della parte seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 ».

6. All'articolo 39 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, alinea, le parole: « Fino al 2 luglio 2012 » sono soppresse;

b) al comma 9, lettera *a*), le parole: « cento chilogrammi o cento litri l'anno » sono sostituite dalle seguenti: « trecento chilogrammi o trecento litri l'anno »;

c) al comma 9, lettera *b*), le parole: « cento chilogrammi o cento litri all'anno » sono sostituite dalle seguenti: « trecento chilogrammi o trecento litri l'anno ».

7. Nelle isole con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso possono, nei limiti delle loro proprietà fertilizzanti scientificamente riconosciute, essere utilizzati presso il luogo di produzione o in altro luogo idoneo limitrofo, sempreché diversi dalle aree in cui risultino superate le soglie di valutazione superiori di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, mediante processi o metodi, ivi inclusa la combustione, che in ogni caso non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana.

8. Le biomasse vegetali di origine marina e lacustre spiaggiate lungo i litorali, con la prevista autorizzazione regionale e senza la necessità di espletare ulteriori valutazioni di incidenza ambientale, possono essere rimosse, purché ricorrano i requisiti di cui all'articolo 184-*bis* del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e utilizzate per la produzione di *compost* o a fini energetici.

ART. 15.

(Disposizioni in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).

1. Rientra nella fase della raccolta, come definita dall'articolo 183, comma 1, lettera *o*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il raggruppamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) finalizzato al loro trasporto presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) il raggruppamento riguarda esclusivamente i RAEE disciplinati dal decreto legislativo n. 151 del 2005 provenienti dai nuclei domestici;

b) i RAEE di cui alla lettera *a)* sono trasportati presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005 con cadenza trimestrale e, comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunga complessivamente i 3.500 chilogrammi. Tale quantitativo è elevato a 3.500 chilogrammi per ciascuno dei raggruppamenti 1, 2 e 3 dell'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, e a 3.500 chilogrammi complessivi per i raggruppamenti 4 e 5 di cui al medesimo allegato 1;

c) il raggruppamento dei RAEE è effettuato presso il punto di vendita del distributore o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, in luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato. I RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili, e raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. È necessario garantire l'integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.

2. All'articolo 2, comma 1, lettera *d*), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, le parole da: « , effettuato » fino a: « 6.000 kg » sono soppresse.

3. La realizzazione e la gestione di centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *a*) e *c*), del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, si svolge con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28 aprile 2008, e successive modificazioni, ovvero, in alternativa, con le modalità previste dagli articoli 208, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. Sono abrogati il comma 2 dell'articolo 1 e l'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65.

5. All'articolo 10, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le parole: « Fino al 13 febbraio 2011 e, per le apparecchiature rientranti nella categoria 1 dell'allegato 1A, fino al 13 febbraio 2013 » sono soppresse.

6. All'articolo 3, comma 1, lettera *l*), del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, dopo le parole: « in cui si eseguono » sono inserite le seguenti: « , nel rispetto delle condizioni, modalità e prescrizioni stabilite, in conformità alle migliori tecniche disponibili, con decreto del Ministro del-

l'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ».

ART. 16.

(Disposizioni in materia di misure di compensazione).

1. In tutti i casi in cui possono essere imposte, dalle autorità competenti e nei modi consentiti dalla normativa vigente, misure di compensazione e riequilibrio ambientale in relazione alla realizzazione di attività, opere, impianti o interventi, tali misure non possono comunque avere carattere meramente monetario. In caso di inosservanza delle suddette misure, oltre agli oneri necessari alla realizzazione delle misure di compensazione e riequilibrio ambientale, il soggetto inadempiente è tenuto a versare una somma di importo equivalente, che affluisce all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata a specifici programmi dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 17.

(Quantificazione di flussi riguardanti contributi su politiche ambientali).

1. Nei casi in cui, con riguardo a fondi che soggetti privati e pubblici siano tenuti a versare in attuazione delle normative di settore, sia prevista dalla normativa vigente la riassegnazione di fondi a capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o a fondi istituiti dalla legge comunque funzionali all'attuazione, da parte del medesimo Ministero, di politiche ambientali, nel sito *web* del Ministero deve essere indicato, con aggiornamento almeno trimestrale, l'andamento effettivo dei flussi di riassegnazione, fermi restando gli obblighi di pubblicazione già vigenti. Entro il 30

giugno di ciascun anno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al Parlamento una relazione che illustra detto andamento, quantificando i fondi effettivamente riassegnati.

ART. 18.

(Misure in tema di determinazione delle tariffe dei servizi idrici e di recupero dei costi ambientali).

1. Ai soli fini dell'esercizio delle funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici di cui all'articolo 21, comma 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nella parte in cui prevede che nel definire e aggiornare la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe, nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale si debba assicurare la realizzazione, fra gli altri, degli obiettivi generali di tutela ambientale, si interpreta, in ogni caso, nel senso che resta comunque ferma la necessità di recuperare, sulla base di indirizzi stabiliti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, i costi ambientali anche secondo il principio «chi inquina paga». Le modalità del recupero dei costi ambientali sono determinate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in conformità alla disciplina nazionale e dell'Unione europea.

ART. 19.

(Misure per la semplificazione e razionalizzazione dell'azione amministrativa in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare).

1. Al fine di consentire un più pronto ed efficace esercizio, nei confronti dell'utenza, delle attribuzioni proprie, a legislazione vigente, degli enti parco nazionali,

superando altresì le criticità derivanti dalla difficoltà di assicurare il funzionamento dei loro organi collegiali in ragione dell'ampio numero di soggetti aventi titolo alla designazione dei relativi componenti, alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 11:

1) le parole da: « proposti » fino alla fine del primo periodo sono sostituite dalle seguenti: « motivatamente proposti dal Presidente del parco sulla base delle attitudini, delle competenze e delle capacità professionali possedute tenuto conto della specificità dell'incarico »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il direttore nominato, se dipendente pubblico, è posto in aspettativa senza assegni dall'amministrazione di appartenenza per tutta la durata dell'incarico. »;

b) all'articolo 21, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. La vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sugli enti parco e gli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale si esercita mediante l'approvazione degli statuti, dei regolamenti, dei bilanci annuali e delle piante organiche ».

2. Per i medesimi fini di cui al comma 3, i Consigli direttivi di cui all'articolo 9, comma 4, della citata legge n. 394 del 1991 già scaduti, per i quali siano anche decorsi i termini di cui al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, sono ricostituiti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono formati dal Presidente e da sei componenti nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, scelti tra esperti particolarmente qualificati sui temi delle aree protette e della biodiversità, con le seguenti modalità:

a) tre designati dalla Comunità del Parco di cui all'articolo 10 della citata legge n. 394 del 1991, con voto limitato;

b) un esperto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

c) un esperto dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;

d) un esperto designato dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

3. La partecipazione agli organi collegiali del parco citati nel comma 2 è a titolo gratuito e non dà diritto a compensi, comunque denominati, né a gettoni di presenza.

4. Il terzo comma dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e il comma 339 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono abrogati.

ART. 20.

(Recupero e riciclaggio dei materassi dismessi).

1. Al fine di promuovere il recupero e il riciclaggio dei materassi dismessi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto per la gestione dei materassi dismessi, specificando le modalità di recupero, prevedendo l'introduzione di meccanismi che in osservanza delle normative nazionale e dell'Unione europea favoriscano il recupero e l'avvio al riciclaggio dei materiali impiegati.

ART. 21.

(Modifiche agli articoli 14 e 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35).

1. Al decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla

legge 4 aprile 2012, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 4, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

« f) razionalizzazione e riduzione di controlli a favore delle imprese che comunicano alle amministrazioni competenti, anche attraverso lo sportello unico per le attività produttive, il possesso di certificazione del sistema di gestione per la qualità ISO, o di altra appropriata certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAFMLA). Ai fini della razionalizzazione e riduzione dei controlli in materia ambientale rilevano unicamente la certificazione ISO 14001, e successivi aggiornamenti, o la registrazione EMAS di cui al regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 »;

b) all'articolo 14, comma 6, dopo le parole: « in materia fiscale, finanziaria e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro » sono inserite le seguenti: « nonché in materia di tutela del paesaggio e del patrimonio artistico e culturale, »;

c) all'articolo 23, comma 1, primo periodo, dopo le parole: « Ferme restando le disposizioni in materia » sono inserite le seguenti: « di valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché ».

ART. 22.

(Modifiche all'articolo 93 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259).

1. All'articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Il soggetto che presenta l'istanza di autorizzazione per la installa-

zione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici di cui all'articolo 87 è tenuto al versamento di un contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

1-ter. Il soggetto che presenta la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 87-*bis* è tenuto, all'atto del rilascio del motivato parere positivo o negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, al versamento di un contributo per le spese.

1-quater. Il contributo previsto al comma 1-*bis* per le attività che comprendono la stima del fondo ambientale, come previsto dall'annesso M, allegato n. 13, e il contributo previsto al comma 1-*ter* sono calcolati in base ad un tariffario nazionale di riferimento predisposto con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione anche sulla base del principio del miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione tramite l'analisi degli altri oneri applicati dalle agenzie ambientali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. In via transitoria e fino alla predisposizione del tariffario nazionale di riferimento, l'onere dei contributi previsti al comma 1-*bis* e al comma 1-*ter* è stabilito nella misura di euro 250 ».

ART. 23.

(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28).

1. All'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e

di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito e utilizzati per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri »;

b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

« 2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte a *test* di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, ai fini delle metodiche e dei parametri da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai limiti del *test* di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati.

3. Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del *test* di cessione sono fonti di contaminazione e come tali devono essere rimosse o devono essere rese conformi al *test* di cessione o devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentono di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute.

3-bis. Gli oneri derivanti dai commi 2 e 3 sono posti integralmente a carico dei soggetti richiedenti le verifiche ivi previste ».

ART. 24.

(Modifiche all'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture).

1. Il comma 5 dell'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

« 5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di

qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, comprese le fosse settiche e manufatti analoghi solo se integrati nelle reti fognarie medesime, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva nei luoghi dove è stata svolta. La raccolta e il trasporto sono accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta, il cui modello è emanato con decreto ministeriale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nelle more dell'emanazione di tale decreto è utilizzato, con le medesime modalità, il vigente sistema di tracciabilità dei rifiuti. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero, in alternativa raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *bb*). I soggetti che svolgono attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie aderiscono al sistema SISTRI ai sensi dell'articolo 188-*ter*, comma 1, lettera *f*). Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione nell'albo dei gestori ambientali, prevista dall'articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, e all'iscrizione nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 1974, n. 298 ».

ART. 25.

(Pubblicazione dei provvedimenti di valutazione dell'impatto ambientale).

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è abrogato;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« *2-bis.* Dalla data di pubblicazione nel sito *web* dell'autorità competente, effet-

tuata ai sensi del comma 2, decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati ».

ART. 26.

(Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza).

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 239, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , al fine di prevenire, eliminare e ridurre i rischi sanitari causati dalla contaminazione. Resta fermo l'obbligo di provvedere alla riparazione del danno ambientale a carico del responsabile della contaminazione, ai sensi e per gli effetti della parte sesta del presente decreto. »;

b) all'articolo 240, comma 1, lettera n), le parole: « con attività in esercizio » sono sostituite dalle seguenti « , ad esclusione di quelli con destinazione urbanistica ad uso residenziale, verde pubblico, agricolo e terziario, »;

c) all'articolo 240, comma 1, lettera o):

1) dopo le parole: « in modo definitivo le fonti inquinanti » sono inserite le seguenti: « , ivi compresi rifiuti stoccati, »;

2) dopo le parole: « per le persone e per l'ambiente » sono inserite le seguenti: « , qualora si dimostri che, nonostante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili e ridotto impatto ambientale, non sia possibile la rimozione delle fonti »;

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso in cui la fonte inquinante sia costituita da rifiuti, si applicano le norme tecniche, finanziarie e amministrative e le garanzie previste dalla normativa per il controllo e la gestione delle discariche dopo la chiusura. »;

d) all'articolo 242 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« *7-bis.* I progetti di messa in sicurezza operativa, di messa in sicurezza permanente e di bonifica devono essere presentati completi di tutti gli elaborati progettuali relativi alle opere e alle attività previste dagli stessi. Al fine di accelerare le procedure di approvazione degli interventi disciplinati dal presente titolo, l'analisi di rischio e i progetti di messa in sicurezza operativa, di messa in sicurezza permanente e di bonifica possono essere presentati, con le modalità di cui al periodo precedente, congiuntamente alla presentazione dei risultati della caratterizzazione e in coerenza con la stessa »;

2) al comma 9, il terzo periodo è soppresso;

3) dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

« *13-bis.* Nei siti contaminati, in attesa degli interventi di bonifica e di riparazione del danno ambientale, possono essere effettuati tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di infrastrutturazione primaria e secondaria, nonché quelli richiesti dalla necessità di adeguamento a norme di sicurezza e, in generale, tutti gli altri interventi di gestione degli impianti e del sito funzionali e utili all'operatività degli impianti produttivi e allo sviluppo della produzione. La realizzazione di tali interventi deve essere preventivamente comunicata all'autorità titolare del procedimento di bonifica al fine di verificare che tali interventi non pregiudichino in alcun modo gli obiettivi di tutela sanitaria e di riparazione delle acque »;

e) dopo l'articolo 242 è inserito il seguente:

« ART. 242-bis. — (*Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza*). — 1. L'operatore interessato a effettuare, a proprie spese, interventi di

bonifica del suolo, con riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazioni di soglia di contaminazione, e di eliminazione dei rischi sanitari derivanti da acque di falda contaminate, può presentare, di propria iniziativa, all'amministrazione competente il progetto completo degli interventi programmati e dei relativi elaborati tecnici esecutivi, corredato della necessaria documentazione, comprensiva del piano di caratterizzazione e dei dati risultanti dall'esecuzione dello stesso, facendo istanza di potere procedere ai lavori come da progetto. Nell'istanza è indicato il cronoprogramma di svolgimento dei lavori e ad essa è allegata la documentazione tecnica, dalla quale risulti la non interferenza del progetto di riutilizzo dell'area con gli eventuali interventi di bonifica della falda. L'operatore è responsabile della veridicità dei dati e delle informazioni forniti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. L'amministrazione competente provvede sull'istanza, acquisendo mediante conferenza di servizi i pareri, i nulla osta e le autorizzazioni delle amministrazioni competenti ad autorizzare i singoli interventi e attività previsti dal progetto di bonifica, eventualmente fissando prescrizioni operative, entro novanta giorni dalla data della sua presentazione. Trascorso tale termine, ove non sia intervenuto il rigo motivato dell'istanza, il progetto si intende approvato e le operazioni di bonifica possono essere avviate nel rispetto della normativa applicabile. L'operatore informa l'autorità competente della data di avvio dei lavori e della loro esecuzione nei termini e nei modi indicati nel cronoprogramma, al fine di consentire i controlli in corso di esecuzione.

3. All'ultimazione degli interventi, l'operatore esegue a propria cura e spese un piano di caratterizzazione, approvato ai sensi del comma 2, dandone preventiva comunicazione all'ARPA territorialmente competente al fine delle necessarie verifiche e controlli. L'ARPA procede alla validazione dei dati della caratterizzazione

entro sessanta giorni dalla ricezione degli stessi e dà comunicazione dei risultati all'amministrazione competente. Ove i risultati della caratterizzazione confermino la riduzione della contaminazione del suolo alle concentrazioni soglia di contaminazione e l'eliminazione dell'eventuale rischio sanitario derivante da acque di falda contaminate, in conformità al progetto approvato, la comunicazione dei risultati stessi alla competente autorità comporta la certificazione dell'avvenuta bonifica e l'area è restituita agli usi legittimi. Ove dai risultati della caratterizzazione si riscontrino che non sono stati conseguiti gli obiettivi di bonifica di cui al comma 1, l'ARPA notifica le difformità riscontrate all'operatore interessato. Questi, entro i successivi quarantacinque giorni, deve presentare le necessarie integrazioni al progetto di bonifica, in conformità ai risultati della caratterizzazione, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1; in tal caso il progetto è istruito nel rispetto delle procedure ordinarie.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli interventi di messa in sicurezza operativa, fermo restando il potere dell'ARPA e delle amministrazioni territorialmente competenti di richiedere, in ogni tempo, misure integrative, l'ampliamento e l'approfondimento delle attività di monitoraggio, e gli ulteriori interventi di messa in sicurezza operativa che dovessero risultare necessari con riferimento ai rischi derivanti dalla contaminazione del suolo e delle acque ».

ART. 27.

(Terre e rocce da scavo – Cantieri di minori dimensioni).

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga a quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, i materiali da scavo prodotti nel corso di

attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se il produttore dimostra:

a) che la destinazione all'utilizzo è certa, direttamente presso un determinato sito o un determinato ciclo produttivo;

b) che per i materiali che derivano dallo scavo non sono superati valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione;

c) che l'utilizzo in un successivo ciclo di produzione non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo di altre materie prime;

d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre le terre e rocce da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.

2. Il produttore può attestare il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 anche tramite dichiarazione resa all'autorità territorialmente competente ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, precisando le quantità destinate all'utilizzo, i tempi previsti per l'utilizzo e il sito di deposito, che non può comunque superare due anni dalla data di produzione, fermo restando che l'attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria.

3. Il produttore deve, in ogni caso, confermare all'autorità territorialmente competente che le terre e rocce da scavo sono state completamente utilizzate secondo le previsioni iniziali.

4. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto resta assogget-

tato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-*bis* del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni.

ART. 28.

(Norme di semplificazione in materia di valutazione di impatto ambientale).

1. All'articolo 104 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

« 8-*bis*. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni di cui ai commi 5 e 7 sono istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude il procedimento di valutazione di impatto ambientale ».

2. All'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-*bis*. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni di cui ai commi 2 e 5 sono istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude il procedimento di valutazione di impatto ambientale ».

ART. 29.

(Accelerazione e semplificazione del procedimento di autorizzazione integrata ambientale).

1. Al fine di accelerare la definizione dei procedimenti di autorizzazione integrata e garantire il rispetto dei tempi di adozione dei relativi provvedimenti, al de-

creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. In sede statale, l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il provvedimento di VIA e il parere motivato in sede di VAS sono espressi dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, che collabora alla relativa attività istruttoria. Il provvedimento di AIA è rilasciato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare »;

b) all'articolo 29-ter:

1) al comma 1, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:

« l-bis) l'elenco delle autorizzazioni ambientali in concreto necessarie per l'attivazione dell'impianto »;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Allo scopo di favorire la completezza e la qualità delle istanze presentate dai proponenti, necessarie per assicurare tempi certi per lo svolgimento dei procedimenti finalizzati al rilascio o al diniego dell'autorizzazione integrata ambientale, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, l'autorità competente verifica la conformità della stessa e della documentazione allegata. Per gli impianti di competenza statale la verifica è effettuata con riferimento al formato e alle modalità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 29-duodecies, comma 2. Qualora l'autorità competente ravvisi la non conformità della domanda ai sensi dei primi due periodi del presente comma, questa viene dichiarata improcedibile. Entro tre mesi dalla ricezione della comunicazione della improcedibilità, il proponente, per una sola volta, può rendere la domanda conforme ai sensi del primo periodo del presente comma. Qualora questo termine decorra inutilmente, l'istanza

si intende ritirata. Sulla domanda che sia stata adeguata dal proponente non oltre il termine di cui al periodo precedente, la nuova verifica di conformità è effettuata, nei tempi e nei modi di cui ai primi due periodi del presente comma. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è adottato, ai fini della verifica di conformità, il formato unificato per la presentazione all'autorità competente delle domande di autorizzazione integrata ambientale di competenza regionale »;

3) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

« *4-bis.* Per le verifiche di cui al comma 4, nel caso di impianti di competenza statale, la verifica è effettuata dalla Commissione competente per l'AIA-IPPC, che allo scopo può avvalersi dell'ISPRA, il quale vi provvede con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4-ter. Tutti i termini previsti dalla legge o definiti dall'autorità competente, nell'ambito dei procedimenti finalizzati al rilascio o al diniego dell'autorizzazione integrata ambientale, si considerano in ogni caso perentori. Si considerano tali anche i termini stabiliti dal decreto con il quale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare disciplina lo svolgimento del procedimento di competenza della Commissione di cui all'articolo 8-*bis* »;

c) all'articolo 29-*quater*:

1) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: « L'autorità competente, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, una volta verificata l'idoneità della domanda ai sensi dell'articolo 29-*ter*, comma 4, comunica l'avvio del pro-

cedimento indicando anche la data di conclusione del medesimo.»;

2) al comma 11, le parole: « norme settoriali. » sono sostituite dalle seguenti: « norme settoriali, nonché tutti gli atti di assenso comunque denominati di competenza delle amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi, elencati dal proponente ai sensi dell'articolo 29-ter, comma 1, lettera h), del presente decreto. La durata delle singole autorizzazioni ambientali sostituite dall'autorizzazione integrata ambientale è la medesima dell'autorizzazione integrata ambientale a cui accedono, come stabilita all'articolo 29-otties, comma 1. ».

ART. 30.

(Norme in materia di attività di vigilanza e controllo).

1. All'articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, le parole: « Osservatorio nazionale sui rifiuti » sono sostituite dalle seguenti: « Vigilanza e supporto »;

b) al comma 1, le parole: « è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, in appresso denominato Osservatorio. L'Osservatorio » sono sostituite dalle seguenti: « il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare »;

c) il comma 2 è abrogato;

d) il comma 3 è abrogato;

e) al comma 4, le parole: « l'Osservatorio » sono sostituite dalle seguenti: « il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare »;

f) il comma 5 è abrogato;

g) al comma 6, le parole: « dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti e » sono soppresse.

2. Il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 206-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche al fine di definire le necessarie modalità organizzative e di funzionamento.

ART. 31.

(Norme in materia di gestione delle risorse idriche).

1. All'articolo 2, comma 186-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: « Le regioni possono prevedere strumenti e modalità volti a facilitare l'accesso al finanziamento da parte dei gestori del servizio ».

ART. 32.

(Norme in materia di subentro nella gestione del servizio idrico integrato).

1. All'articolo 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce con propria deliberazione i criteri e le modalità per il riconoscimento del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente; tali criteri e modalità si applicano in tutti i casi di subentro nella gestione degli impianti e costituiscono parte integrante delle convenzioni di cui al comma 2 ».

ART. 33.

(Procedura di informazione).

1. Le disposizioni di cui alla presente legge sono applicabili previo esperimento della procedura di informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998.

PAGINA BIANCA



17PDL0053340